

COSTITUZIONI A CONFRONTO.
STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE ROMANA,
QUALE MODELLO PER LA COSTITUZIONE ITALIANA DEL 1948?
UNA COMPARAZIONE STORICA

DAVIDE PAPANCONI*

L'obiettivo del presente contributo è quello di analizzare, attraverso un processo comparativo, due delle principali Costituzioni promulgate in Italia nel biennio 1848-1849: lo Statuto Albertino e la Costituzione emanata a seguito della nascita della Repubblica romana nel 1849. Tenendo presente il contesto storico, sociale e politico in cui esse nacqnero, l'analisi prosegue nell'identificare quali punti di contatto possono essere trovati tra le Carte costituzionali citate e la Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

The aim of this contribution is to compare two of the most important constitutions promulgated in Italy in the two-year period from 1848-1849: the Albertine Statute in 1848 and the constitution of the Roman Republic in 1849. Taking into account the historical, social and political context in which they were born, the analysis goes on to identify the points of contact between these constitutional charters and the Italian Constitution that came into force on the 1st of January 1948.

* PhD - Dipartimento di Lettere e Beni culturali - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(davide.papanconi@unicampania.it).

La Repubblica Romana del 1849 rappresenta un momento cruciale per il Risorgimento italiano e ha avuto un impatto significativo sulle successive vicende storico-costituzionali del paese. Questa breve ma intensa esperienza repubblicana incarnò i principi di libertà, democrazia partecipativa e sovranità popolare. La Costituzione della Repubblica Romana¹, promulgata dalla loggia del Campidoglio il 3 luglio 1849², fu una delle prime costituzioni moderne in Italia, anticipando temi fondamentali che avrebbero influenzato le future esperienze costituzionali italiane (ma non solo), inclusa quella repubblicana del 1948. La Repubblica Romana, pur essendo stata rapidamente soppressa a seguito dell'invasione francese, lasciò quindi un'eredità solida e duratura nel processo di unificazione italiano e nella costruzione di uno Stato democratico.

Per la storiografia risorgimentale, comparare le tre carte costituzionali italiane (lo Statuto Albertino del 1848, la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 e la Costituzione repubblicana del 1948) riveste un'importanza fondamentale. Questa comparazione, infatti, permette di tracciare l'evoluzione del pensiero costituzionale italiano, evidenziando le continuità e le rotture nei principi di *governance*, diritti civili e organizzazione dello Stato. Queste Carte, al di là delle somiglianze e delle differenze (giuridiche ma anche storiche, sociali e culturali), rappresentano tre momenti storico-costituzionali unici. Analizzando queste carte, gli storici possono comprendere come i valori dell'esperienza romana, quali la libertà, l'uguaglianza e la sovranità popolare, seppur stroncati dopo pochi mesi, abbiano influenzato la costruzione dello Stato unitario italiano e il suo successivo sviluppo democratico, culminato nella Costituzione repubblicana, che rappresenta la sintesi di secoli di lotte politiche e ideali. Questa breve ma intensa esperienza repubblicana offre preziosi insegnamenti sulla gestione del potere, sulla partecipazione popolare e sui diritti civili, che continuano a influenzare i dibattiti contemporanei su democrazia e sistemi di governo³. Esplorare le vicende della Repubblica Romana e della sua travagliata Costituzione permette, quindi, di riconoscere come certi ideali e certe sfide del passato trovino ancora risonanza nelle questioni politiche odierne, rendendo la sua analisi cruciale per una piena comprensione delle dinamiche attuali. Come giustamente suggerisce Anna Gianna Manca «[...] il sistema di Governo del nostro presente ci apparirà nella sua individualità storica tanto più distintamente quanto più riusciamo a cogliere i suoi tratti di discontinuità [o *continuità*, *N. d. A*] rispetto al passato»⁴. Inoltre, la Repubblica Romana del 1849 fu il primo tentativo strutturato di espandere i principi democratici oltre i limiti giuridici e politici, tramite l'elaborazione di un documento costituzionale mirato a innescare un profondo e radicale processo di trasformazione sociale e istituzionale. A differenza dalle altre esperienze del '48 italiano, quando cioè erano stati

1. In tutto questo scritto la Costituzione repubblicana italiana verrà indicata come "Costituzione del 1948" in quanto entrata in vigore il 1° gennaio 1948, anche se i lavori costituenti iniziarono nel 1946, subito dopo il referendum del 2 giugno, che sancì il passaggio dalla forma monarchica alla forma repubblicana, e quando vennero eletti i membri dell'Assemblea costituente. Per quanto riguarda la Costituzione romana, salvo diversa indicazione, ci si riferirà esclusivamente al testo definitivo, e non alla proposta Agostini presentata il 18 aprile 1849. Il progetto Agostini venne presentato prima dell'intervento militare francese. Il progetto Saliceti, che porterà alla stesura definitiva, venne invece presentato dopo che Oudinot pose l'assedio. L'importanza della differenza del clima politico tra i due testi è sottolineata in CERVATI 2001, 374 e ss.

2. GIUNTELLA 1949.

3. BASSANI 2001.

4. MANCA 2022, 13-40, in particolare 13, che risulta essere un lavoro fondamentale per comprendere i modelli e le strutture che influenzarono lo Statuto albertino.

provocati dei “movimenti costituzionali”, a Roma prese corpo un “movimento costituente”, che per la prima volta espresse un’idea di costituzionalismo sociale oltre che democratico⁵.

Si porterà avanti quest’analisi con la consapevolezza che abbondano gli studi comparativi soprattutto tra la Costituzione della Repubblica romana (1849) e lo Statuto Albertino (1848)⁶ e tra quest’ultimo e la Costituzione repubblicana del 1948. Si è qui deciso di optare, invece, per una comparazione tripartita⁷. Quindi, il periodo che verrà preso in considerazione copre un arco temporale di circa cent’anni⁸.

In Italia ci sono state altre costituzioni, basti ricordare quelle del periodo del “triennio giacobino”⁹, tra cui, quella più importante, la Costituzione di Bologna del 1796¹⁰ e anche la proposta del Comitato di legislazione presieduto da Francesco Mario Pagano¹¹ per la Repubblica Partenopea del 1799¹². Importanti per il percorso costituzionale italiano furono le costituzioni napoletane del 1820 e del 1848¹³, che condividono con quella romana la breve esistenza e l’esperienza fallimentare dei movimenti che le produssero. I momenti costituzionali che verranno analizzati in questo scritto risultano essere tutti debitorici nei confronti di quelli precedenti, per i quali si rimanda ai valenti studi citati.

Quello che si vuole qui dimostrare è che mentre lo Statuto Albertino guardò soprattutto al passato, prendendo a modello la Costituzione francese del 1814¹⁴ e, soprattutto, quella del 1830¹⁵, la Costituzione romana è molto vicina alle carte costituzionali moderne da un punto di vista giuridico, ma anche sociale, etico, morale, culturale, storico.

5. CRISAFULLI 1948, 49.

6. L’ultimo lavoro è in *Annali Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice*, “Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana”, XXXIV, 2/2022. Si veda inoltre GUERRA 2013; DE VERGOTTINI 2011. È necessario segnalare qui un articolo di Fabio Frosini e Carlo Ghisalberti apparso su *Il Giornale*, “Le premesse del nostro ordinamento parlamentare. Siamo figli della Repubblica Romana”, 14 settembre 1974. Illuminante appare anche lo scritto di MANZI 2003a e MANZI 2003b. Uno dei lavori più validi è sicuramente quello di SPAGNOLO 2012, ma è un testo che si concentra soprattutto sull’analisi della lingua utilizzata.

7. Fondamentale per l’elaborazione di questo scritto è stato lo studio di BASCHERINI 2020, GUERRA 2013, RIDOLA 2019, DE NICOLÒ 1999, LARICCIA 1999, GIUNTELLA 1950, oltre agli altri lavori citati nel testo.

8. Per una precisa periodizzazione della storia costituzionale italiana si veda PIZZORUSSO 1995, “Le stagioni della Costituzione”, in *www.politicainsieme.it*; CASSESE 2011, *L’architettura costituzionale italiana: dall’Unità ai nostri giorni*, testo della *Gaetano Salvemini honorary lecture*, tenuta il 20 settembre 2011 presso l’Istituto italiano di cultura di New York, anticipato dal *Corriere della Sera* del giorno precedente, col titolo *Così le nostre due Costituzioni hanno disegnato un’Italia debole*, 19 settembre 2011, in cui però l’autore non cita la Costituzione romana del 1849 in quanto non definibile prettamente “italiana”; C. GHISALBERTI 2020. Per uno studio che analizza questo periodo, si veda anche MERIGGI 2021.

9. GHISALBERTI 1957.

10. BARBERA 1998, 79 ss.

11. FIRPO, SALVETTI FIRPO 2018 e MAZZANTI PEPE 2001, 226-237; per ulteriori letture sull’attività giuridica di Francesco Pagano si veda *Principj del codice penale e logica de’ probabili per servire di teoria alle pruove nei giudizi criminali di Francesco Mario Pagano opera postuma con alcune note: ed aggiuntovi in fine un trattatino sui principj del codice di polizia*, edito dalla tipografia di Raffaele Di Napoli nel 1819 e *Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale*, pubblicato dalla Stamperia Raimondiana a Napoli nel 1787.

12. Ne ha tracciato un quadro chiaro IPPOLITO 2011; si vedano inoltre per un approfondimento sul costituzionalismo napoletano del 1799 MORELLI, TRAMPUS 2008, 40-118, e COLLETTA 1957.

13. Si rimanda, per le costituzioni napoletane, a BASILE 2016, MELLONE 2013, CRISAFULLI 1948, VINCI 2022.

14. PRUTSCH 2014, 69-83, in particolare 75-78.

15. CORTESE 1945.

Quindi, attuando un parallelismo tra le tre carte, si trovano elementi di contatto evidenti tra la Costituzione repubblicana del 1948 e la Costituzione romana, mentre lo Statuto Albertino appare lontano, soprattutto, come verrà analizzato, in alcuni punti¹⁶. Con questo, naturalmente, non si vuole sminuire l'avvento di una Costituzione, quella sabauda, che pure mise le fondamenta per la creazione di uno stato unitario, liberale, moderno e che risultò determinante per le sorti del Risorgimento italiano. Ulteriori lavori su questi temi potrebbero dare nuovo impulso alla ricerca storiografica non solo sul Risorgimento italiano e sulla storia costituzionale, ma anche, e soprattutto, sull'esperienza romana.

Prima dell'analisi degli articoli che fungono da prova della grande modernità della Costituzione romana rispetto allo Statuto, è necessaria l'analisi di tre fattori: il titolo delle due Carte (Statuto quello sabauda, Costituzione quella romana), le modalità con cui esse furono concesse e approvate, e la presenza di principi fondamentali. Rispetto al primo punto non appare a prima vista evidente per quale motivo il testo promulgato a Torino non sia stato definito "Costituzione" ma "Statuto e legge fondamentale". È verosimile che sia stata scelta una denominazione attenuativa al fine di ridimensionare i legami con la tradizione costituzionale americana e francese¹⁷. Tradizione che appariva, agli occhi delle case reali di tutta Europa, ancora troppo pericolosa. È evidente da questa considerazione che anche la scelta delle parole risultava essere fondamentale nell'equilibrio di un qualsiasi sistema politico dell'Ottocento. Di contro, la Costituzione romana guardò proprio alle esperienze americana e francese come modelli di riferimento. Inoltre, nelle intenzioni dei costituzionalisti romani il termine "Costituzione" era la *condicio sine qua non* entrare nel novero dei grandi sistemi costituzionali moderni, e presentarsi, di conseguenza, a sua volta, come modello per il futuro¹⁸.

Per quanto riguarda il secondo punto, bisogna sottolineare come lo Statuto fondamentale del Regno di Sardegna non fu il prodotto dell'attività costituente di un'assemblea appositamente convocata, ma venne concesso per iniziativa del Re Carlo Alberto, che affidò al Consiglio di Conferenza il compito di redigere lo Statuto. L'iniziativa di dotare il Regno di una Carta costituzionale era stata proposta a Carlo Alberto, in realtà, dai suoi ministri, quando era giunta a Torino la notizia della decisione di Ferdinando II di concedere la Costituzione il 21 gennaio 1848 e dei moti di protesta tra le strade della capitale piemontese. Lo stesso preambolo dello Statuto Albertino parla di "[...] gravità delle circostanze". È significativo il fatto che l'esperimento costituzionale più importante (e più duraturo) dell'Italia preunitaria sia stato quindi conseguenza non dell'iniziativa spontanea di un sovrano, ma della paura dello stesso di essere travolto dalle proteste dei democratici che stavano vedendo, più a sud nella penisola, la realizzazione dei loro intenti politici. Lo Statuto fu concesso, quindi, per evitare di farsi imporre "dalla piazza" un testo costituzionalmente molto più avanzato. Esso rientra quindi nel novero delle

16. Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la redazione della Costituzione, definì la Costituzione romana una "luminosa eccezione" e continuava affermando che la Costituzione romana rappresentava un punto di riferimento per i membri della Commissione, cfr. *Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione*, presentata alla Presidenza dell'Assemblea costituente il 5 febbraio 1947, in [www.Camera.it/Legislature/precedenti/Assemblea costituente](http://www.Camera.it/Legislature/precedenti/Assemblea%20costituente), ad locum, 86.

17. Del resto, già Napoleone nelle vesti di Re d'Italia (1805-1814), aveva voluto che fossero definiti Statuti – per segnarne, probabilmente, l'avvenuto strappo dalla fase repubblicana, messa a punto nel 1804 – i nove testi legislativi promulgati tra il 1805 e il 1810, per fissare la cornice istituzionale del regno nel più ampio quadro dell'Europa bonapartista.

18. MARTUCCI 2011.

Carte *octroyées*, vale a dire concesse dall'alto. La Costituzione romana nacque invece dal seno di un'Assemblea Costituente eletta, in cui ci furono discussioni accese e dibattiti costruttivi su quasi tutti gli articoli, e che alla fine produsse un testo che raccoglieva le istanze di tutti i gruppi politici presenti (seppur non inquadrati in formazioni politiche precise, cosa questa che accomunava, come vedremo, l'esperienza romana con quella sabauda), i quali avevano in comune la lotta antipapalina, antifrancesa (non tutti) e repubblicana. È evidente la vicinanza, in questo, con la nascita della Costituzione del 1948. Al di là delle evidenti differenze (il suffragio universale fu un elemento di assoluta importanza nel 1948 che mancò a Roma nel 1849; l'assenza nell'esperienza romana dei partiti di massa di stampo novecentesco¹⁹), si possono evidenziare gli elementi comuni: la Costituzione del 1948 nacque anch'essa in seno ad un'Assemblea eletta, in cui i diversi gruppi politici rispecchiavano le diverse anime politiche della società italiana (socialista, cattolica, comunista, liberale, repubblicana) le quali avevano contribuito, insieme, alla lotta al fascismo. Inoltre, le due costituzioni nacquero entrambe da momenti "rivoluzionari", i quali investirono e modificarono radicalmente non solo la politica, ma anche la società del tempo, perché, come suggerisce Gianluca Bascherini: «[...] entrambe miravano a generare incivilimento»²⁰, tentando di plasmare i destini di una comunità per un lungo periodo²¹. Ed è per questo motivo che intorno a entrambe le carte aleggiò una tangibile retorica del sacrificio e del martirio, manifestazioni tangibili del prezzo pagato in termini di vite e sforzi per l'emancipazione nazionale, contribuendo a costruire un immaginario collettivo in cui la conquista dei diritti e dell'unità era indissolubilmente legata al martirio dei patrioti.

Per quanto riguarda il terzo punto si noti che l'influenza del testo romano su quello del 1948 traspare dalla molto simile successione dei titoli che scandisce le due costituzioni: principi, diritti e doveri, organi centrali/centralità del legislativo, autonomie, garanzie²². Sia la Costituzione romana, sia quella del 1948, quindi, pongono dei principi fondamentali ad *introibo* del testo (cambia soltanto la numerazione, romana per la Costituzione del 1849 e araba per quella del 1948), cosa lontana dalle classiche carte ottocentesche che presupponevano, nella maggior parte dei casi, soltanto un Preambolo reale. I principi della Costituzione romana I riflettono, nella loro forma, persino prima che nei contenuti, un concetto di normatività diverso dalla tradizione liberale basata sui codici e sulle leggi, prefigurando in parte alcune caratteristiche del costituzionalismo democratico del XX secolo²³.

Una volta chiariti questi tre punti preliminari ma necessari, si può passare all'analisi, nello specifico, degli articoli che fungono da testimoni per la tesi che qui si vuole dimostrare. Seppur si possano trovare degli elementi comuni importanti tra lo Statuto e la Costituzione romana (come l'essere entrambi carte brevi, ma ciò era dovuto soprattutto ad una prassi consolidata del sistema costituzionale europeo; fa eccezione, è bene segnalarlo, la Costituzione francese

19. Per un'analisi dell'evoluzione storica del rapporto tra i partiti, progressivamente legittimati nello scenario politico e, specialmente nelle esperienze totalitarie, resi un tutt'uno con lo Stato, e ordinamenti giuridici si veda ROSSANO 1972; CLEMENTI 2005, e i saggi raccolti in FROSINI 2008. Una valutazione sulle differenze che intercorrono tra i gruppi politici del XIX secolo e i partiti moderni nati all'inizio del Novecento è nell'*Introduzione* in GALLI 2001, 5-13. Una panoramica sulle associazioni politiche in Italia e nel resto d'Europa nel secolo decimonono

20. BASCHERINI 2020, 110.

21. LUCIANI 2013, 32.

22. BASCHERINI 2020, 112.

23. Ivi, 113.

del 1848, considerata una Costituzione “lunga”²⁴, già dall’analisi dei primi articoli delle due carte si può scorgere una fondamentale differenza. Mentre lo Statuto Albertino, infatti, pone come priorità, nel primo articolo, l’assunto che la religione cattolica è religione di Stato (art. 1 *La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi*), elemento questo comune anche alla Costituzione napoletana del 1820 e del 1848, i costituzionalisti romani vollero dare priorità e centralità alla sovranità popolare (art. 1 *La sovranità è per diritto eterno nel popolo*), sovranità che nello Statuto Albertino appartiene al re (artt. 2-23). La sovranità popolare è richiamata nella Costituzione romana (un rafforzativo che manca nella Costituzione italiana) anche nell’art. 15, l’unico che riguarda il Titolo II (*Dell’ordinamento politico*), nel quale si legge infatti: *Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario*. Mentre quindi la priorità dello Statuto Albertino sembra essere la religione, la Costituzione romana gli riserva un articolo, l’VIII, nei Principi Fondamentali, in cui, però, si sottolinea la differenza tra il potere spirituale ed il potere temporale. Questo suggerisce due cose: la prima è che sotto questo punto di vista la Costituzione romana funse da modello per la Costituzione repubblicana del 1948 perché anche quest’ultima pone come fondamento dell’esercizio del potere e prima nella gerarchia dei valori costituzionali la sovranità popolare nell’art. 1; la seconda evidenzia il fatto che, mentre lo Statuto Albertino rimase ancorato all’idea che il potere laico non potesse fare a meno di quello religioso²⁵, la Costituzione romana, pur riconoscendo l’esercizio del potere spirituale, volle specificare che esso doveva essere indipendente, e quindi mise le basi per la nascita di uno Stato laico, idea ripresa dai costituzionalisti del 1948 (art. 7 *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani*). La laicità dello stato romano è uno dei fondamentali elementi che avvicina la Costituzione romana alla modernità. Nella società contemporanea, caratterizzata da multiculturalismo e pluralismo religioso, la laicità dello Stato rappresenta un principio essenziale per garantire la secolarizzazione, la neutralità nelle questioni di fede, la separazione tra politica e religione, e il riconoscimento delle libertà religiose e verso la religione come diritti fondamentali. Questo principio è cruciale per prevenire fenomeni di fondamentalismo e integralismo religioso, e per promuovere una convivenza civile tra tutti, indipendentemente dalle diverse identità religiose, etiche, razziali, linguistiche, etniche, politiche, di genere, orientamento sessuale o altro. È necessario evidenziare che, per quanto riguarda la situazione romana, c’è una questione politica da considerare, e cioè il fatto che la Repubblica romana nacque proprio dall’allontanamento del Papa da Roma; quindi, essa contrappose dall’inizio la sua visione laica a quella teocratica del pontefice, e quindi non poteva non rendere costituzionale il suo essere laica, perché ciò era a fondamento della sua stessa esistenza. Il tema della laicità era già stato dibattuto e discusso dall’Assemblea al momento dell’approvazione del Decreto Fondamentale nella seduta dell’8 febbraio 1849, quando si erano decise alcune misure quali l’incameramento dei beni ecclesiastici, il riordinamento della giustizia, l’assegnazione di beni e somme necessarie al culto e al sostentamento dei religiosi. Tutte queste considerazioni sfociarono, però, in un laicismo moderato ed equilibrato, lontano da qualsiasi forma di anticlericalismo esasperato, segno della consapevolezza (e del rispetto) dei costituenti romani della religiosità del popolo. Nell’ottavo principio fondamentale, infatti, si legge che *Il Capo della Chiesa*

24. MARTUCCI 2011.

25. A tal riguardo si veda uno studio contemporaneo, la cui copia originale è visionabile presso la Biblioteca regionale di Torino: PIER CARLO 1854.

Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

Anche il limite temporale dei consoli e quindi del potere esecutivo (art. 34 *L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le prime due volte decide la sorte fra i primi tre eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica*), rispetto alla durata a vita del potere del re (che ha in mano l'intero potere esecutivo: art. 5 *Al Re solo appartiene il potere esecutivo*), avvicina la Costituzione romana a quella repubblicana italiana, che prevede un governo che resta in carica, a meno di voto di sfiducia parlamentare, per una legislatura che dura cinque anni (artt. 60 e 94).

A questo proposito va sottolineato un elemento comune alle tre carte: la responsabilità ministeriale, uno dei punti di forza dell'ideologia liberale e costituzionale ottocentesca. Responsabilità ministeriale presente nello Statuto Albertino (art. 67 *I Ministri sono responsabili*), nella Costituzione romana (art. 43, in cui si cita anche la responsabilità dei consoli, *I consoli e i ministri sono responsabili*) e ripresa nella Costituzione repubblicana italiana (art. 95). Quello che differenzia lo Statuto dalle due Carte è, invece, la componente della sfiducia e/o revoca. Mentre nella carta sabauda è il Re che revoca i ministri (art. 65), nella Costituzione romana *I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge* (art. 44). Quest'ultimo articolo appare evidentemente molto vicino alla concezione della sfiducia nella prassi parlamentare italiana odierna.

Anche gli articoli che regolano l'attività e l'elezione/nomina delle assemblee evidenziano spunti interessanti per la dimostrazione della tesi qui sostenuta. Se il bicameralismo può essere un elemento che a prima vista avvicina la Costituzione repubblicana italiana con lo Statuto Albertino, prevedendo la Costituzione romana invece un sistema monocamerale²⁶, un'analisi più dettagliata dei metodi d'elezione e/o di nomina ci possono far capire che in realtà le cose sono differenti. Il bicameralismo contemplato dallo Statuto, infatti, prevedeva (sulla scorta del bicameralismo francese della Costituzione del 1830 e anche, certamente, del sistema inglese²⁷) un Senato completamente nominato dal Re. Le categorie da cui il sovrano poteva attingere per le nomine sono espresse nell'art. 33 e sono ventuno. I Costituenti del 1948, invece, hanno previsto un Senato non nominato, ma eletto, con l'unica differenza che, ora, mentre per la Camera dei deputati l'elezione avviene su base nazionale, per il Senato avviene su base regionale. È evidente che c'è qui una somiglianza soltanto formale (il bicameralismo) tra la Costituzione del 1948 e lo Statuto; l'elemento della rappresentanza elettiva, cardine dell'azione dei membri della Costituente nel 1948 (che hanno previsto due Camere elette) e dei membri dell'Assemblea romana del 1849 (che hanno previsto una Camera eletta), fu completamente assente nell'opera del legislatore sabauda per quanto riguarda il Senato. In sostanza, sia la Costituzione romana sia la Costituzione repubblicana italiana non prevedono membri non eletti, mentre lo Statuto Albertino prevede membri non eletti, nominati a vita (tra cui, è bene ricordarlo, i Principi della casa reale)²⁸.

26. L'Assemblea monocamerale, titolare del potere di proporre ed approvare le leggi, aveva una posizione centrale nella gerarchia istituzionale espressa dalla Carta romana. Oltre alla funzione legislativa, i deputati decidevano infatti "della pace, della guerra e dei trattati" (art.29), compiti che quasi tutte le Carte ottocentesche, incluso lo Statuto albertino, attribuivano in via esclusiva al sovrano, capo dell'esercito e titolare della politica internazionale, con scarsi poteri d'intervento a favore delle Assemblee rappresentative.

27. Per un approfondimento storico-giuridico sul sistema costituzionale inglese si veda MORBIDELLI 2009, 37.

28. GATTA 1949, 26.

A proposito delle Assemblies, lo Statuto prevedeva la condivisione del potere legislativo da parte del re e del Parlamento (art. 3 *La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere: il Senato, e quella dei Deputati* e art. 7 *Il Re solo sanziona le leggi e le promulga*), mentre la Costituzione romana affidava il potere legislativo esclusivamente al Parlamento (art. 29 *L'Assemblea ha il potere legislativo*). Questo è un altro elemento che avvicina, secondo lo schema qui presentato, la Costituzione romana a quella italiana, la quale prevede, nell'art. 70 che *La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere*. Inoltre, elemento che risulta centrale, le due Camere del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia, dovevano solo essere informate, per lo più a posteriori, delle scelte adottate dal sovrano, con l'unica eccezione, prevista dall'articolo 5, nel caso in cui i trattati sottoscritti comportassero oneri alle finanze o modificazioni del territorio (la pubblicità degli atti alle Camere non doveva comunque compromettere "l'interesse e la sicurezza dello Stato").

Se, quindi, nella Costituzione repubblicana italiana, è garantita l'effettiva divisione dei poteri, teoria illuminista esposta nello schema di Montesquieu nel suo *Spirito delle Leggi*²⁹, lo Statuto sembra quasi cercare di aggirare tale schema, prevedendo sì una divisione di poteri, ma mettendo di fatto il Re, capo supremo dell'esecutivo, nelle condizioni di controllare, indirizzare e affiancare il Parlamento nelle sue decisioni e nelle sue deliberazioni. È bene specificare che è certamente vero che nella Costituzione romana si può intravedere una fondamentale divisione dei poteri, ma non sussisteva un sostanziale equilibrio tra di essi, in quanto l'Assemblea era considerata al di sopra di qualsiasi altro organo politico e istituzionale.

Anche in materia di giustizia possiamo notare come la tesi qui esposta sia giustificata. In particolare, è utile mettere a confronto, e leggere per intero, due articoli, e cioè l'art. 68 dello Statuto Albertino, il quale recita *La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce* e l'art. 49 della Costituzione romana, il quale sancisce che *I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato*. Pur specificando la differenza sostanziale delle due carte rispetto al sistema moderno di accesso alla Magistratura attraverso concorso pubblico, poiché sia lo Statuto che la Costituzione romana prevedevano la nomina dei giudici (da parte del Re la prima, da parte dei consoli la seconda), non si può non notare, a mio avviso, una differenza anche e soprattutto in termini politici. Da una parte, infatti, lo Statuto concepiva una giustizia emanata dal potere regio, rendendola di fatto non indipendente rispetto al sistema di governo e quindi pensata come *instrumentum Regni*³⁰; dall'altra, invece, la Costituzione romana decretava l'indipendenza dei giudici rispetto a qualsiasi tipo di intromissione dello Stato³¹, definendo la giustizia non solo in termini di ordine (art. 15), ma anche in termini di "potere" (tit. VI), una doppia attribuzione che sarà richiamata dall'art. 104 della Costituzione del 1948. Questo è dimostrato anche dall'istituzione del Tribunale supremo di giustizia (art. 55), incaricato di giudicare i Consoli e i ministri per eventuali responsabilità penali, in cui i cittadini erano coinvolti per svolgere un ruolo fondamentale nella tutela giurisdizionale dell'ordine costituzionale. L'indipendenza del sistema giudiziario rispetto a quello politico rimarcato nella nostra Costituzione (e, successivamente, dall'istituzione del Consiglio

29. BISCARETTI DI RUFFIA 1988.

30. MARTUCCI 2011.

31. Scrive BASCHERINI 2020, 120: «Le previsioni romane in tema di indipendenza e inamovibilità della magistratura appaiono decisamente più moderne e democratiche delle disposizioni in materia dello Statuto Albertino e [...] i dibattiti costituenti e le riforme adottate nei mesi repubblicani testimoniano che l'affermazione di quei principi si collegava nella realtà romana ad un'esigenza di superamento dell'ordine papalino della giustizia».

Superiore della Magistratura) è quindi molto vicino alla concezione che vollero dare i membri dell'Assemblea romana del 1849 i quali decisero, infine, di rendere costituzionale il principio dell'inamovibilità dei giudici³².

Inoltre, alcuni regolamentati dalla Costituzione romana, sono oggi contemplati all'interno del nostro sistema giudiziario. In particolar modo una magistratura di pace (art. 51), e la figura del pubblico ministero (art. 54), nonostante la scomparsa nel testo definitivo di un organo di controllo costituzionale qual era il Tribunato³³.

Per quanto riguarda il tema della giustizia, l'assoluto carattere innovatore della Costituzione romana si evince soprattutto nell'art. 5, il quale abolì definitivamente la pena di morte³⁴. Mentre il Regno di Sardegna arrivò all'Unità d'Italia senza avere mai abrogato la pena di morte dal suo Codice penale, e mentre al momento dell'unificazione italiana nel 1861 le legislazioni di tutti gli stati preunitari prevedevano la pena di morte con l'eccezione del Granducato di Toscana³⁵, i costituenti romani avevano recepito le idee illuministe di Cesare Beccaria, ed avevano considerata sacra la vita di ogni essere umano. L'abolizione della pena di morte fa entrare a pieno la Costituzione romana nella modernità. Mentre oggi in alcuni paesi, come gli Stati Uniti d'America, il dibattito politico vede un acceso dibattito sull'abolizione della pena di morte, già oltre centosettanta anni fa Roma si allineava con quelle nazioni che sostenevano che la finalità della giustizia penale doveva essere il reinserimento sociale del condannato, piuttosto che la sua eliminazione come individuo. Anche i costituenti del 1948 erano della stessa opinione, ed è per questo che la pena di morte fu abolita con l'art. 27³⁶. La *Dichiarazione universale dei diritti umani* e altri trattati regionali e internazionali, che chiedono l'abolizione della pena di morte, riconoscono il diritto sacro alla vita. Un riconoscimento sostenuto anche dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, nel 2007 e nel 2008, ha adottato una risoluzione che chiede, fra l'altro, una moratoria sulle esecuzioni, in vista della completa abolizione della pena di morte.

Se si parla di diritti dell'individuo, è necessario evidenziare, inoltre, gli altri articoli che avevano l'obiettivo di salvaguardarli, e la loro diversa applicazione nelle diverse carte qui analizzate. In particolare, se troviamo delle similitudini degli articoli che garantiscono l'inviolabilità della persona e della proprietà (l'art. 3 nella Costituzione romana: *Le persone e le proprietà sono inviolabili*; artt. 26 e 27 nello Statuto Albertino: *La libertà individuale è garantita, Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive*), il tutto ripreso anche dai costituzionalisti del 1948 (art. 14 *Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale*), ci sono delle differenze sostanziali riguardanti la censura e la libertà di stampa.

32. Lo Statuto Albertino, di contro, nell'art. 69, prevedeva l'inamovibilità dei giudici solo dopo tre anni di esercizio. La legge Rattazzi del 13 novembre 1859, inoltre, permise al ministro di trasferire di sede i magistrati per qualsiasi "utilità di servizio".

33. BATTAGLINI 1991, 450 e ss.

34. Oltre che il divieto di incarcerazione per debiti e la censura preventiva.

35. MEREU 1982.

36. Per capire l'importanza di questo articolo e la sua modernità bisogna considerare che solo in tempi recenti i paesi stanno cambiando la loro legislazione abolendo la pena di morte. Negli ultimi cinque anni più di due terzi dei paesi al mondo ha abolito la pena capitale per legge o nella pratica. Nel 2020 Amnesty International ha registrato 483 esecuzioni in 18 stati, con un decremento del 26 % rispetto alle 657 esecuzioni registrate nel 2019. Si tratta del più basso dato registrato nell'ultimo decennio.

Se entrambe le Carte, infatti, garantiscono la libertà di stampa, nello specifico la Costituzione romana nell'art. 7 (*La manifestazione del pensiero è libera, la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva*) e lo Statuto Albertino nell'art. 28 (*La stampa sarà libera [...]*), c'è una parte, nello Statuto, che merita attenzione. Dopo aver garantito la libertà di stampa, infatti, i costituzionalisti sabaudi inserirono due righe di estrema rilevanza: *Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo*. Si ribadiva, insomma, ancora una volta, l'assoluta importanza della Chiesa, che in questo caso aveva il controllo pressoché totale su tutta la produzione libraria religiosa. Una sorta di libertà monca, la cui amputazione era la diretta conseguenza del potere religioso. Si voleva così evitare qualsiasi tipo di pubblicazione che deviasse dalla liturgia cattolica. Quello che si può ipotizzare è che, per esempio, ci si preoccupava del protestantesimo e del calvinismo, che nel Nord Italia avevano trovato e continuavano a trovare, proprio in quegli anni, parecchi punti d'approdo³⁷. Anche questo elemento può servire a far capire che lo Statuto rimase ancorato ad alcuni retaggi d'*ancien régime*. In questo caso furono determinanti alcune contingenze politiche che vanno considerate. La Repubblica romana, all'alba della sua nascita con la fuga di Pio IX a Gaeta, divenne il rifugio sicuro di protestanti, calvinisti, evangelisti, i quali decisero di arruolarsi nella Guardia Civica considerandolo un loro sacro dovere. Mettere al bando gli scritti protestanti e calvinisti, quindi, avrebbe evidentemente significato perdere il sostegno di una fetta non numerosa ma alquanto importante di sostegno militare. Difesa dei diritti inviolabili degli uomini, ma anche, in questo caso, evidente opportunismo politico.

Risulta obbligatoria una specificazione riguardante l'articolo sulla libertà di stampa, d'espressione e d'opinione contenuto all'interno della Costituzione romana, in particolare nel merito della frase *la legge ne punisce l'abuso*. Può sembrare, a prima vista, una frase repressiva, più adatta ad un regime dittatoriale, poliziesco, o assolutista. In realtà, confrontando quest'articolo con la Costituzione italiana del 1948, ci si accorge che anch'essa presenta delle limitazioni, per esempio: *Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume* (art. 21). Oltre al limite esplicito del buon costume esistono altri limiti desumibili dalla legge che sono finalizzati alla protezione di interessi costituzionalmente rilevanti e che quindi possono prevalere sulle esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero. Quest'ultima è recessiva di fronte alla esigenza di assicurare i diritti della personalità. Infatti, il diritto di cronaca si arresta di fronte alla protezione del diritto alla riservatezza, alla onorabilità, alla dignità della persona. Similmente la diffusione di un'opera altrui non può pregiudicare il diritto d'autore del soggetto che ha creato la stessa opera³⁸. Bisogna inoltre sottolineare che la Costituzione romana venne approvata in una situazione di pericolo e di emergenza per la sopravvivenza della stessa Repubblica. In tale situazione i costituzionalisti ritennero necessario controllare ed eventualmente punire qualsiasi pubblicazione che potesse contribuire, in maniera diretta o indiretta, alla rovina dello Stato. Questo atteggiamento cautelativo si trova anche nel mondo occidentale all'alba del ventunesimo secolo. A tal proposito un cenno deve essere fatto alle importanti limitazioni alle libertà fondamentali inserite nella generalità degli ordinamenti occidentali a causa dell'accresciuto pericolo indotto, ad esempio, dalla attività terroristica. L'ondata di paura che ha percorso il globo dopo l'atto terroristico del settembre 2001 ha avuto ripercussioni sulla libertà di informazione, di stampa, di spostamento. La legislazione

37. OLIVIERI 1979.

38. GHISALBERTI 2020.

di emergenza diretta a contrastare il terrorismo ha inciso anche su queste libertà ponendo severi limiti anche in paesi tradizionalmente considerati come garantisti. In Italia la lotta al terrorismo ha condotto a normative dirette a contrastare la diffusione del messaggio terrorista tramite prevenzione e repressione a livello penale³⁹. Si considerino anche le restrizioni della libertà di circolazione in occasione della pandemia del 2019.

Un altro elemento che differenzia lo Statuto Albertino dalla Costituzione romana, e che avvicina quest'ultima ai più moderni sistemi costituzionali, è il procedimento di revisione costituzionale (fa eccezione il sistema della Gran Bretagna, che, pur non avendo una costituzione, essa è sostituita da consuetudini non scritte e atti disposti dal parlamento, *Bills* e *Acts*, che, dal punto di vista procedurale, possono essere modificati, abrogati o emendati liberamente dal parlamento, secondo l'ordinario procedimento legislativo). Lo Statuto presenta i caratteri della "flessibilità", essendo di fatto derogabile da qualunque disposizione legislativa ordinaria. Ciò è dovuto all'assenza di disposizioni che ne disciplinano le modalità di revisione. Secondo MARTUCCI 2011 «[...] la mancata previsione statutaria di regolari procedure di revisione ha favorito, secondo parecchi storici del diritto, violazioni, audaci interpretazioni riduttive, fino all'ultima prolungata eutanasia nel ventennio finale della monarchia sabauda (1922-1943)»⁴⁰; secondo altri, invece, la flessibilità costituzionale dello Statuto Albertino rappresentò invero una risorsa, in quanto favorì la progressiva, seppur lenta, trasformazione verso una compiuta monarchia Parlamentare, in cui il Governo dipese sempre di più dalla fiducia della Camera elettiva⁴¹. Questa flessibilità dello Statuto, inoltre, secondo alcuni, ha fatto in modo che nei sessantuno anni di sua vigenza esso non sia mai stato considerato una norma giuridica sovraordinata e prevalente rispetto alla legislazione ordinaria. Questa interpretazione, che condivido, è giustificata dal fatto che nel corso dei tredici anni intercorsi tra la promulgazione dello Statuto (1848) e l'Unità d'Italia (1861) sia stato posto il problema della incompatibilità esistente tra i codici albertini prestatutari e la nuova legge fondamentale del regno. In particolare, continuarono a rimanere in vigore i codici civile (1837) e penale (1839), malgrado il tenore antistatutario delle loro disposizioni potesse teoricamente consigliarne una loro abrogazione o al massimo una loro modifica (nonostante l'art. 81 dello Statuto così recitasse: *Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata*, articolo evidentemente mai rispettato). Condividevano con lo Statuto Albertino il carattere della flessibilità le carte costituzionali francesi del 1814 e del 1830, le costituzioni spagnole del 1834, del 1837 e del 1876. Di contro, la Costituzione romana non solo, come vedremo, prevedeva un sistema rigido di revisione costituzionale, ma soprattutto, e forse anche per questo, venne sempre considerata, nei pochi mesi di vita della Repubblica, una norma giuridica sovraordinata e prevalente rispetto alla legislazione ordinaria. Ciò è dimostrabile da due cose: la prima è che di ogni disegno di legge che venne discusso in Assemblea fu costantemente controllata la compatibilità con i principi costituzionali che parallelamente si andavano formando⁴²; e la seconda è che i costituenti romani inserirono in Costituzione un articolo che sanciva la subordinazione della legge

39. Da ultimo il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni in l. 17 aprile 2015, n. 43.

40. MARTUCCI 2011, 38.

41. Questa idea, condivisibile, è espressa, tra gli altri, da PRISCO 2012, 1-16. In realtà, come specifica anche l'autore del saggio, nell'arco della vita statutaria, non si avrà mai un vero governo parlamentare per le forti ingerenze del Re in affari essenziali per la vita del Regno, come la politica estera e la difesa, e perché per lunghi periodi il Parlamento resterà congelato (tecnicamente "in proroga") e quindi depotenziato, impossibilitato, quindi, ad esercitare le sue funzioni. Ciò fu dovuto, evidentemente, anche dalla morte di Cavour nel 1861, e alla mancata successione di un leader altrettanto carismatico e in grado di esercitare il potere politico da protagonista.

42. 30. COSSU 1923.

ordinaria e la prevalenza della Costituzione rispetto alle stesse (art. 68 *Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati*), articolo che, a differenza dell'art. 81 dello Statuto, fu effettivamente rispettato. Come abbiamo visto, quindi, l'essere la Costituzione romana "rigida" deriva da un procedimento di revisione costituzionale molto preciso ed articolato. Il tutto è regolato all'interno del Titolo VIII. Gli articoli compresi all'interno sono gli artt. 63, 64 e 65. La richiesta di revisione poteva essere chiesta soltanto nell'ultimo anno di legislatura, con una maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

Si è quindi evidenziato un altro punto di contatto tra la Costituzione romana e la Costituzione italiana del 1948, in quanto anche quest'ultima è considerata una Costituzione "rigida". L'articolo della Costituzione del 1948 che regola il procedimento di revisione costituzionale (che prevede anch'esso il voto dei due terzi dell'Assemblea) è l'art. 138⁴³.

L'ultimo punto che risulta fondamentale per dimostrare che la Costituzione romana è molto vicina alla modernità riguarda un elemento che è stato al centro del dibattito negli ultimi anni all'interno dell'arena politica, la retribuzione dei parlamentari. Pur sottolineando il fatto che, in tempi a noi contemporanei, una parte della politica e dell'opinione pubblica ha da sempre considerato la retribuzione dei parlamentari troppo alta, proponendo a più riprese un adeguamento, e pur rimarcando il fatto che negli ultimi anni il Parlamento italiano ha legiferato abbastanza su questi punti (si pensi solo all'introduzione del sistema contributivo al posto di quello retributivo per il calcolo della pensione dei parlamentari), è utile sottolineare che mai è stato messo in discussione il fatto che i parlamentari dovessero ricevere un compenso. Esso fu previsto, come vedremo, dai costituenti romani, e ripreso anche dai costituenti italiani nel 1948 per una questione che appare estremamente semplice: l'esercizio della politica deve essere accessibile a tutti, anche a coloro i quali non dispongono di risorse finanziarie adeguate e sufficienti. C'è, in questo principio, una grande valenza egualitaria e democratica. C'è il senso di una politica che non si esercita attraverso il patrimonio personale, ma attraverso le idee, i valori, le motivazioni nobili. A Roma nel 1849, come nel 1948, infatti, si reputò giusto assicurare ai parlamentari un compenso che gli permettesse di svolgere la loro funzione in maniera indipendente, libera, efficace (se si è remunerati non ci sarà bisogno di intraprendere un'altra attività lavorativa, e quindi concentrarsi sull'attività parlamentare).

I due articoli in questione sono l'art. 28 per la Costituzione romana (*Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare*), e l'art. 69 della Costituzione repubblicana del 1948 (*I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge*). Di contro lo Statuto Albertino non solo non prevedeva nessuna indennità per i parlamentari, ma inserì, a scanso d'equivoci, un articolo che dichiarava esplicitamente questa negazione. L'art. 50 recita, infatti, così: *Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità*. Ciò, insieme ad una legge elettorale fortemente censitaria (il diritto di voto riservato agli uomini di età superiore a 25 anni, alfabeti e che pagassero un certo ammontare di tasse, cioè 40 lire nuove di Piemonte l'anno)⁴⁴, rendeva la politica sabauda accessibile esclusivamente a chi era in possesso di un certo patrimonio, escludendo di fatto i non possidenti, gli indigenti e coloro che stavano al di fuori del mondo delle professioni.

43. Si veda su questo punto ROMBOLI 2007, 93-136. Per una ricostruzione storica della nascita ed evoluzione del concetto di procedimento di revisione costituzionale italiano cfr. MORANA 2022, 137-151.

44. Per una ricostruzione puntuale delle leggi elettorali italiane si veda D'ADDIO ET AL. 1994.

L'obiettivo di questo scritto, in conclusione, è dimostrare come la Costituzione romana, pur inquadrandola in un contesto storico, sociale e politico preciso e lontano dal mondo contemporaneo, raccoglie in sé elementi che sono stati decisivi per il percorso costituzionale italiano. In un evidente paradosso, la Costituzione romana rimase isolata nel suo tempo per gli stessi motivi per cui oggi rappresenta un modello: rispetto dei diritti, uguaglianza⁴⁵, democrazia partecipativa, rispetto dell'equilibrio tra autonomie e Stato centrale (art. V: *I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato*; e art. VI: *La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello stato è la norma del riparto territoriale della repubblica*)⁴⁶, laicità. Lo Statuto Albertino, pur mantenendo una assoluta importanza negli avvenimenti politici, storici, e finanche giuridici italiani degli anni successivi, contiene ancora elementi che sono frutto di un tentativo, da parte del Re e della Corona, di mantenere le prerogative che la primavera dei popoli aveva in parte spazzato via. Il grande merito dello Statuto Albertino è l'aver donato all'Italia unita un sistema monarchico costituzionale e parlamentare, che di certo era lontano dall'*ancien régime*, ma è a Roma che va girato lo sguardo se si vuole capire al meglio la società di diritti e doveri in cui oggi viviamo.

45. Come si legge in RESCIGNO 2010: «La stessa pubblicità del suffragio [...] andrebbe letta [...] nel prevalere della idea della dignità, della autonomia e dell'eguaglianza».

46. La Repubblica Romana concepì il potere in modo non centralistico, rispettando le autonomie e le esigenze dei singoli municipi. Oltre ai principi citati nel testo si consideri l'ordinamento "de municipj" del 31 gennaio, il quale risulta emblematico, poiché cercava un equilibrio tra le idee federaliste e la spinta accentratrice tipica di uno Stato giovane, preservando le autonomie municipali all'interno di una cornice unitaria. Cfr. BASCHERINI 2020, 116.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- BARBERA 1998 = A. Barbera, “La prima Costituzione italiana: la Costituzione di Bologna del 1796”, in *Clio, rivista trimestrale di studi storici*, 2, 1998: 79 e ss.
- BASILE 2016 = M. Basile, “I Catechismi costituzionali del 1820: strumenti di propaganda e di diffusione della Costituzione spagnola nel Regno delle Due Sicilie”, in *Giornale di storia costituzionale*, 31, I, 2016: 251-267.
- BASSANI 2001 = L. M. Bassani, *La repubblica romana del 1849. Idee politiche e costituzionali*, in F. Livorsi (a cura di), *Libertà e Stato nel 1848-1849. Idee politiche e costituzionali*, Milano 2021.
- BATTAGLINI 1991 = M. Battaglini, “Due aspetti poco noti della storia costituzionale della Repubblica romana: il Tribunato e la normativa sulla responsabilità ministeriale”, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1991: 450 e ss.
- BISCARETTI DI RUFFIA 1988 = P. Biscaretti di Ruffia, *Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le forme di Stato e le forme di governo. Le costituzioni moderne*, Milano 1988.
- CERVATI 2001 = A. A. Cervati, *La costituzione romana del 1849 e i suoi principi fondamentali*, in A. Bovenschulte et al., *Demokratie und Selbstverwaltung in Europa. Festschrift für Dian Schefold zum 65. Geburtstag*, Baden Baden 2001.
- CLEMENTI 2005 = F. Clementi, *Profili ricostruttivi della forma di governo primo-ministeriale tra elezione diretta e indiretta*, Roma 2005.
- COLLETTA 1957 = P. Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, Vol. 2, Napoli 1957.
- CORTESE 1945 = N. Cortese, *Le Costituzioni italiane del 1848 - 1849. In appendice: Le Costituzioni francesi e belga del 1830 - 1831 e del 1848*, Napoli 1945.
- COSSU 1923 = M. Cossu, *L'Assemblea costituente romana del 1849*, Roma 1923.
- CRISAFULLI 1948 = V. Crisafulli, “Profili costituzionali di una rivoluzione mancata”, in “Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze”, in *Quaderni di Rinascita*, 1, 1948: 56.
- D'ADDIO ET AL 1994 = *Le grandi leggi elettorali italiane 1848 - 1993*, a cura di M. D'Addio, C. Ghisalberti, F. Lanchester, G. Negri, F. Perfetti, F. Sofia, L. Tentoni, Roma 1994.
- DE NICOLÒ 1999 = M. De Nicolò, “Gli studi sulla repubblica romana negli ultimi cinquant'anni”, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1999: 115.
- DE VERGOTTINI 2011 = G. De Vergottini, *Italia: Società e Stato. L'evoluzione del sistema politico istituzionale*, in *Primo convegno dell'associazione “Almae matris emeriti”*, Bologna, 3 maggio 2011, 1° dell'estratto.
- FIRPO, SALVETTI FIRPO 2018 = F. M. Pagano, *Saggi politici. De' principii, progressi e decadenza delle società (1791-1792)*, ediz. critica a cura di L. Firpo, L. Salvetti Firpo, Napoli 2018.
- FROSINI 2008 = T. E. Frosini, *Forme di governo e partecipazione popolare*, Torino 2008.
- GALLI 2001 = G. Galli, *I partiti politici italiani (1943-2004)*, Milano 2001.
- GATTA 1946 = B. Gatta, *La Costituzione della Repubblica Romana del 1849*, Roma 1946.
- GATTA 1949 = E. GATTA, “Le elezioni del 1849”, in *Archivio della società romana di storia patria*, 1-4, 1949: 26.

- GHISALBERTI 1957 = C. Ghisalberti, *Le costituzioni "giacobine" (1796-1799)*, Milano 1957.
- GHISALBERTI 2020 = C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Roma-Bari 2020.
- GIUNTELLA 1949 = V. E. Giuntella, *Introduzione a La mostra storica della Repubblica Romana. 1849*, a cura di F. Fonzi, V. E. Giuntella, Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Mazzini, Roma 1949.
- GIUNTELLA 1950 = V. E. Giuntella, "Due esperienze repubblicane in Roma (1798-1849)", in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1-4, 1950: 177 ss.
- GUERRA 2013 = A. Guerra, *Le due Carte che (non) fecero l'Italia. Statuto Albertino 1848 e Costituzione della Repubblica Romana 1849*, a cura e con un commento di G. Allegri, Roma 2013.
- IPPOLITO 2011 = D. Ippolito, "I Diritti Politici Nella Costituzione Della Repubblica Napoletana (1799)", in *Historia Constitucional*, n. 12, settembre 2011, Oviedo: 99-109.
- LARICCIA 1999 = S. Lariccia, "La costituzione della Repubblica romana del 1849", in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999: 457.
- LUCIANI 2013 = M. Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in G. Brunelli e G. Cazzetta, *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Milano 2013.
- MERIGGI 2021 = M. Meriggi, "Guerra e costituzioni nel lungo Ottocento", in *Storica*, 80, 2021: 159-167.
- MANCA 2022 = A. G. Manca, "Lo Statuto albertino nel panorama del costituzionalismo ottocentesco", in *Annali Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, n. 2/2023: 13-40.
- MANZI 2003a = I. Manzi, "La Repubblica Romana (1849) Rilettura di un'esperienza costituzionale", in *Giornale di Storia Costituzionale*, 2003, Vol. 5.
- MANZI 2003b = I. Manzi, *La Costituzione della Repubblica Romana del 1849*, Ancona 2003.
- MARTUCCI 2011 = R. Martucci, *Storia costituzionale italiana, Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma 2011.
- MAZZANTI PEPE 2001 = F. Mazzanti Pepe, "F.M. Pagano dai Saggi politici al progetto costituzionale del 1799: modelli culturali e costituzionali", in *Il Pensiero politico*, 2001, 2: 226-237.
- MELLONE 2013 = V. Mellone, "La rivoluzione napoletana del 1848: fonti e metodi per lo studio della partecipazione politica", in *Meridiana: rivista di storia e scienze sociali*, 78, 3, 2013: 31-51.
- MEREU 1982 = I. Mereu, *La morte come pena*, Milano 1982.
- MORANA 2022 = D. Morana, *La fase costituente: alle origini dell'art. 138 Costituzione*, Torun 2022.
- MORBIDELLI 2009 = G. Morbidelli, *La Costituzione*, in G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi, *Diritto pubblico comparato*, Torino 2009.
- MORELLI, TRAMPUS 2008 = *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione*, a cura di F. Morelli e A. Trampus, Venezia 2008.
- OLIVIERI 1979 = A. Olivieri, *La riforma in Italia. Strutture e simboli, classi e poteri*, Milano 1979.
- PIER CARLO 1854 = B. Pier Carlo, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte: esposizione storico-critica dei rapporti fra la S. Sede e la corte di Sardegna dal 1000 al 1854, compilata su documenti inediti per*

Pier Carlo Boggio da San Giorgio in Canavese. Patrocinante, ripetitore in legge al collegio delle provincie, supplente alla carica di filosofia del diritto nell'Università di Torino, Torino 1854.

PRISCO 2012 = S. Prisco, *Le Costituzioni Prima Della Costituzione*, in "AIC, Associazione italiana costituzionalisti", n. 1/2012: 1-16.

PRUTSCH 2014 = M. J. Prutsch, "Monarchical Constitutionalism" in *Post-Napoleonic Europe Concept and Practice*, in K. L. Grotke, M. J. Prutsch, *Constitutionalism, Legitimacy, and Power: Nineteenth-Century Experiences*, Oxford 2014.

RESCIGNO 2010 = G. U. Rescigno, *La costituzione della Repubblica romana del 1849*, in A. Cerri et al., *Il diritto fra interpretazione e storia*, Roma 2010: 178.

RIDOLA 2019 = P. Ridola, *Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale*, Napoli 2019.

ROMBOLI 2007 = R. Romboli, *Il referendum costituzionale nell'esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell'art. 138 Cost.*, in G. D'Ignazio, S. Gambino, *La revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria costituzionale, diritto interno. Esperienze straniere*, Milano 2007.

ROSSANO 1972 = C. Rossano, *Partiti e Parlamento nello Stato contemporaneo*, Napoli 1972.

SPAGNOLO 2012 = L. Spagnolo, *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, Napoli 2012.

VINCI 2022 = S. Vinci, *La costituzione napoletana del 1848 e i processi politici*, in P. Corsi, *Dall'alba della nuova Italia all'Unità. Progettualità e azioni politiche da Sud*, Bari 2022: 409-435.